




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

PROT. 1295 DEL 09-02-2009

TIPO: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

Roma, 06 FEB. 2009

FM/dt

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di ROMA
Piazzale Belle Arti, 2
00196 ROMA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 56 – 2009_ Procedimento disciplinare – Cancellazione in pendenza di procedimento – Impossibilità

Facendo seguito alla richiesta formulata in data 28 gennaio 2009 in merito alla presentazione di una istanza di cancellazione da parte di un iscritto in pendenza di procedimento disciplinare, si osserva quanto segue.

Nell'ordinamento professionale (decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139) non esistono, come giustamente osservato da codesto Ordine, norme che disciplinino gli effetti della richiesta di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare. Si ritiene, tuttavia, che tale lacuna possa essere colmata attraverso il ricorso alla c.d. *analogia legis*, secondo quanto previsto dall'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale in tema di interpretazione. A tale procedimento analogico è possibile ricorrere allorquando una determinata situazione non sia espressamente regolata da disposizioni di diritto positivo, per cui è possibile applicare una norma che disciplini un caso simile od una materia analoga (art. 12, comma 2, cit.)

La norma che nell'ipotesi di specie viene in rilievo per colmare la lacuna normativa in questione è l'articolo 37, comma 8 del r.d. 27 novembre 1933, n. 1578 (*Ordinamento della professione di avvocato*) ai sensi del quale "Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare".

Il principio della impossibilità di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare - canonizzato espressamente dall'ordinamento forense - può considerarsi un principio generale del nostro sistema: dal punto di vista logico-giuridico, infatti, l'appartenenza di un professionista all'Albo rappresenta il presupposto condizionante per essere

sottoposto (ricorrendone gli estremi) a procedimento disciplinare, né sarebbe ammissibile ritenere che l'istanza di cancellazione possa essere utilizzata come artificio diretto ad eludere l'esercizio dell'azione disciplinare che, come è noto, è obbligatoria.

Ciò posto, nel caso in cui venga presentata istanza di cancellazione da parte di un soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine dovrà legittimamente manifestare il proprio diniego alla predetta istanza.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Maione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Maione', written in a cursive style.